



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

AREA III^A TECNICA – UFFICIO URBANISTICA

Piazza S. Michele, 5 – C.A.P. 83029, Solofra (AV) – P. IVA 00091910646

Telefono 0825 582408 *** PEC: protocollo.solofra@asmepec.it

Accertamento n. 2

del 10 MAR 2023

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART. 167 DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM. E II.

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI TUTELA PAESAGGISTICA

(Decreto 24/2022)

Premesso e Considerato che:

- il D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii. attribuisce alla Regione o all'Ente da essa subdelegato, le funzioni consistenti nel preventivo esame dei progetti che interessano immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del suddetto Decreto Legislativo, al fine di autorizzare o non autorizzare l'esecuzione dei relativi lavori;
- la Regione Campania con L.R. 01/09/1981, n. 65 ha conferito a tutti i Comuni la delega della funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le cui direttive di esercizio sono state impartite con L.R. 23/02/1982 n.10;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2012 veniva approvato il "Regolamento della Commissione Locale del Paesaggio";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/07/2020 venivano nominati i componenti della Commissione Locale del Paesaggio prevista dalla L.R. 23/02/1982 n.10 - – allegato "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con L.R. 1° settembre 1981 n. 65 – Tutela dei beni ambientali", dall'ex art. 148 D. Lgs. 42/04 e dall'art. 3 punto 3.3 del Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 29/11/2012;
- l'art. 167, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., individua i casi in cui è ammesso l'accertamento della compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio ed il parere preventivo vincolante della Soprintendenza, come disposto dal comma 5 dello stesso art. 167;

Vista:



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

AREA III^A TECNICA – UFFICIO URBANISTICA

Piazza S. Michele, 5 – C.A.P. 83029, Solofra (AV) – P. IVA 00091910646

Telefono 0825 582408 *** PEC: protocollo.solofra@asmepec.it

- la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 e ss. mm. prot. n. 1601 del 03/02/2022 con allegata relazione paesaggistica di compatibilità finalizzata all'ottenimento dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. per le opere di realizzazione del muro di delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra Fratta Gerarda alla località Cappuccini, censita in catasto terreni al foglio 12 particella n. 688 sez. A del Comune di Solofra (AV) realizzato in difformità al titolo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica;

Atteso che l'area interessata dalle opere realizzate in difformità alla Autorizzazione Paesaggistica n.33 /2020 ricade:

- ai sensi dell'(art.142 c.1 let.f D.LVO 42/2004) Parco naturalistico regionale Monti-Picentini L.R.33/1993 L.R. 15/2002 art. 50 DGRC 1539/2003;
- nell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria Siti di Protezione Ambientale (S.I.C.);
- ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" (Decreto ministeriale 25.03.2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (G.U. 8 luglio 2005, n. 157) nelle disposizioni della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (Z.p.s.), DM 17 ottobre 2007 DM dell'8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014) - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare) It804021 Picentini;
- in area Vincolo idrogeologico Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Rilevato che gli interventi realizzati in violazione della Parte terza, Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ed oggetto di una procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, come rappresentati nei precitati elaborati, riguardano l'intervento di realizzazione del muro di delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra Fratta Gerarda alla località Cappuccini censito in catasto terreni al foglio 12 particella n. 688 sez. A del Comune di Solofra (AV);

Visti:

- il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio reso in data 22.11.2022;
- il parere reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, prot. 2103 del 30/01/2023, assunto al Protocollo Generale dell'Ente comunale col n. 1466 del 01/02/2023;

Verificato che, sulla scorta di quanto in precedenza riportato, l'intervento non ricade tra quelli non



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

AREA III^A TECNICA – UFFICIO URBANISTICA

Piazza S. Michele, 5 – C.A.P. 83029, Solofra (AV) – P. IVA 00091910646

Telefono 0825 582408 *** PEC: protocollo.solofra@asmepec.it

soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.;

Vista la nota avente ad oggetto “*Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. – Determinazione della sanzione*” prot. n. 2684 del 23/02/2023, con il quale Il Responsabile dell'Attività di tutela paesaggistica:

- comunicava l'accertamento, ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., di compatibilità paesaggistica del muro di delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra Fratta Gerarda alla località Cappuccini, censita in catasto terreni al foglio 12 particella n. 688 sez. A del Comune di Solofra (AV) realizzato in difformità al titolo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica;
- rilevava che il Comune di Solofra non è dotato di un regolamento recante i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. e che la stessa deve risultare equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione
- determinava l'importo della sanzione pecuniaria da corrispondere in € 516,00 (*Euro cinquecento-sedici/00*), non potendo determinare sia l'importo del danno arrecato, trattandosi di un intervento non costituente superficie o volumetria utile, che il profitto conseguito mediante la trasgressione, in quanto l'opera di che trattasi è relativa ad una difformità di un muretto di delimitazione di proprietà, già provvisto di autorizzazione paesaggistica n. 33 a firma del responsabile dell'Area III Tecnica del comune di Solofra;
- disponeva, di versare la somma di € 516,00 (*Euro cinquecento-sedici/00*), entro 30 (trenta) giorni interi e consecutivi dalla data di notifica della comunicazione dell'”Accertamento di conformità – Determinazione della sanzione”, secondo le modalità indicate nel comma 5, art.167/2004;

Vista la ricevuta del bonifico di pagamento della predetta sanzione, trasmessa a mezzo PEC all'Area III^A Tecnica in data 28/03/2022 da Rullo Nicola, in qualità di tecnico della sig.ra Fratta Gerarda, assunta al protocollo generale in data 28/02/2023 con il n. 2947;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

AREA III^A TECNICA – UFFICIO URBANISTICA

Piazza S. Michele, 5 – C.A.P. 83029, Solofra (AV) – P. IVA 00091910646

Telefono 0825 582408 *** PEC: protocollo.solofra@asmepec.it

Ritenuto, nel rispetto dei pareri sopra citati e della sanzione corrisposta, di dover assumere le determinazioni conclusive in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica in parola per quanto riguarda gli aspetti ambientali;

A C C E R T A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii., la compatibilità paesaggistica del muro di delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra Fratta Gerarda alla località Cappuccini, censita in catasto terreni al foglio 12 particella n. 688 sez. A del Comune di Solofra (AV) in difformità all'autorizzazione paesaggistica n. 33/2020.

D I S P O N E

- di comunicare agli interessati il rilascio del presente provvedimento;
- di inviare copia del presente Accertamento di compatibilità:
 - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, PEC: sabap-sa@mailcert.cultura.gov.it;
 - al parco Regionale dei Monti Picentini Ufficio Tutela Ambiente-Valutazioni di incidenza, PEC: parcopicentini@pe.it;
 - alla Giunta Regionale della Campania, Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici A.G.C. n. 16, PEC: dg5009.uod01@pec.regione.campania.it;
 - di pubblicare, in conformità ai disposti dell'art. 146, comma 13, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", annotazione sintetica del presente provvedimento in apposito elenco istituito presso il Comune a libera visione e consultazione dal seguente link:
<https://www.halleyweb.com/c064101/images/Edilizia/elenco autorizzazioni paesaggi stiche.pdf>;

Si avverte che l'Accertamento di compatibilità paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 gg. dal rilascio), con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 gg. dal rilascio), da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Il Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica

Arch. Michele Esposito

